



SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 04/02/25

IL DIRIGENTE

Progetto di Legge
“Potenziamento del trasporto pubblico e istituzione della mobilità condivisa”

Art.1
(Finalità)

La presente Legge potenzia il servizio di trasporto pubblico, regola e promuove nuove forme di mobilità condivisa con le seguenti finalità:

- a) Ridurre il traffico automobilistico e con ciò gli incidenti stradali;
- b) Garantire una forma di mobilità autonoma alle persone sprovviste di automezzo personale, con particolare riguardo alla popolazione più giovane e a quella più anziana;
- c) Migliorare la qualità dell'aria;
- d) Rendere la mobilità della Repubblica compatibile con la permanenza in territorio di un numero sempre crescente di studenti universitari forensi;
- e) Creare occasioni di socializzazione.

Art.2
(Implementazione del servizio di trasporto pubblico)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la Segreteria di Stato con delega ai rapporti con l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS), in collaborazione con l'Azienda stessa, è tenuta a presentare alla competente Commissione Consiliare Permanente una relazione sullo stato del servizio di trasporto pubblico e un piano sperimentale per il suo potenziamento;
2. Il piano sperimentale dovrà necessariamente, ma non esclusivamente, prevedere:
 - a. Una revisione della spesa, che non preveda una sua diminuzione, bensì una razionalizzazione strutturale dell'allocazione delle risorse, anche con riferimento alla tipologia e dimensione dei mezzi di trasporto;
 - b. La creazione ovvero, laddove già esistenti, il potenziamento di linee e corse, compatibili con le esigenze dei lavoratori, idonee a collegare le zone a maggiore densità abitativa del Paese con le zone industriali e commerciali;
 - c. La creazione ovvero, laddove già esistenti, il potenziamento di corse e linee idonee a collegare gli impianti sportivi e gli edifici scolastici;
 - d. Il potenziamento dei collegamenti fra i Castelli settentrionali e quelli meridionali;
 - e. L'estensione delle fasce orarie, prevedendo anche corse serali e notturne, e dei giorni di circolazione, garantendo un servizio anche durante le festività e i fine settimana;
 - f. Un costo di abbonamento personale annuale valevole per tutte le corse e le tratte pari ad euro uno (€ 1,00) per la durata della sperimentazione;
 - g. La disponibilità e il facile acquisto, anche attraverso apposita applicazione informatica, dei biglietti e degli abbonamenti attraverso strumenti digitali;



- h. Un'adeguata campagna di promozione e sensibilizzazione della cittadinanza verso l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico.
3. Il piano ha natura sperimentale ed è di durata triennale.
4. Il Segretario di Stato con delega all'AASS relaziona alla competente Commissione Consiliare Permanente circa l'implementazione e gli esiti del piano sperimentale con cadenza semestrale, con la facoltà di proporre revisioni del servizio in funzione dell'andamento della sperimentazione e dei risultati tempo per tempo osservati;
5. Al termine della sperimentazione, il Segretario di Stato con delega all'AASS riferisce gli esiti della sperimentazione alla competente Commissione Consiliare Permanente per le opportune deliberazioni.

Art. 3

(Definizione di mobilità cooperativa diffusa)

1. La presente Legge, in attuazione delle proprie finalità, istituisce e regola il servizio di mobilità cooperativa diffusa e la sua promozione;
2. Per *mobilità cooperativa diffusa* si intende una modalità di trasporto non professionale consistente nell'uso di veicoli privati condivisi tra due o più persone che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto tramite le piattaforme di intermediazione;
3. La piattaforma di intermediazione è un servizio di interconnessione di utenti fornito dai gestori attraverso l'utilizzo di strumenti informatici;
4. L'operatore è il soggetto che, mediante la piattaforma di intermediazione, si offre di trasportare sul proprio mezzo di trasporto uno o più soggetti per l'itinerario concordato coi criteri di cui al secondo comma;
5. Il fruitore è il soggetto che condivide il mezzo di trasporto dell'operatore e beneficia del trasporto.

Art.4

(Disciplina della mobilità cooperativa diffusa)

1. Il trasporto mediante mobilità di cooperativa diffusa non costituisce attività di impresa e ha carattere solidale;
2. L'operatore può impiegare solo il veicolo adibito ad uso proprio e immatricolato in Repubblica;
3. L'operatore può richiedere al fruitore un contributo per le spese e gli oneri di viaggio;
4. Il contributo deve essere preventivamente indicato sulla piattaforma di intermediazione ed è liquidato attraverso di essa mediante pagamento telematico da carte bancarie o San Marino Card;
5. Il contributo di compartecipazione di cui al presente articolo non è costituisce reddito imponibile.



Art.5

(Disciplina della piattaforma di intermediazione)

1. La piattaforma di gestione è realizzata e gestita da AASS, con il supporto economico della Segreteria di Stato con delega ai rapporti con AASS;
2. AASS può applicare una commissione ad ogni transazione;
3. La piattaforma di gestione opera in base a criteri di efficienza e trasparenza;
4. Per garantire la sicurezza, la piattaforma di gestione dovrà prevedere efficaci meccanismi di certificazione dell'identità personale degli utenti all'atto della registrazione, nonché l'idoneità alla guida di coloro che si offrono come operatori;
5. Entro 100 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, il Congresso di Stato emana apposito regolamento della piattaforma di gestione nel rispetto dei limiti, dei criteri dello spirito della presente Legge.

Art.6

(Omologazione di veicoli a guida automatica)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, il Congresso di Stato è tenuto ad emanare un Decreto Delegato per regolamentare l'omologazione e la circolazione di veicoli a guida automatica, tenendo in considerazione le normative vigenti in Unione Europea e la legislazione di altri Paesi membri dell'Unione Europea che prevedano la possibilità di omologazione e circolazione di veicoli a guida automatica;
2. Il Congresso di Stato ha facoltà di emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, è tenuto ad emanare apposito Decreto Delegato per la regolamentazione del noleggio a breve termine e senza conducente dei veicoli a guida automatica.

Art.7

(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri finanziari determinati dalla presente Legge trovano copertura:
 - a. Mediante l'aumento della tassa di circolazione di cui alla tabella A dell'Allegato 1 del DD 130/2020:
 - i. Del 10% per i veicoli con cavalli fiscali compresi fra 17 e 20;
 - ii. Del 15% per i veicoli con cavalli fiscali compresi fra 21 e 24;
 - iii. Del 25% per i veicoli con cavalli fiscali superiori a 25.
 - b. Mediante il vincolo di destinazione per le finalità di cui alla presente legge delle entrate derivanti dall'imposta IRAFE di cui all'art.4 della L. 207/2021.
2. Il Congresso di Stato ha facoltà, con propria delibera, di stanziare ulteriori fondi.



Art.8
(Entrata in vigore)

1. La presente Legge entra in vigore il sesto giorno successivo alla sua pubblicazione.

In fede
Per il Gruppo RETE
Emanuele Santi

Arrivo: AOO AOO-02, N. Prot. 00011742 del 04/02/2025